



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI IMPRENDITORI ITALIANI IN POLONIA "CONFINDUSTRIA POLONIA"

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, AREA DELL'ATTIVITÀ E SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

È costituita, con durata illimitata, Confindustria Polonia, denominata nel seguito del presente statuto, per semplificazione, „Associazione”.

L'Associazione è un'unione volontaria, autogovernata e permanente, senza scopo di lucro (non profit), nonché un'organizzazione autonoma con carattere apolitico. Svolge la propria attività nell'interesse dei propri associati in ottemperanza alla legislazione vigente in Polonia.

Conformemente alle disposizioni dello Statuto, l'Associazione può aderire ad altre organizzazioni ed enti nazionali polacchi, comunitari ed internazionali, sempre se ciò non violi le obbligazioni derivanti dagli accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica di Polonia.

L'Associazione opera nel territorio della Repubblica di Polonia.

La sede dell'Associazione è Wrocław, via Ks. P. Wawrzyniaka 6.

ART. 2 - SCOPI E MODALITÀ DI CONSEGUIMENTO DEGLI STESSI

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere, specialmente nella società e presso gli imprenditori, la coscienza di vari valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità, implementando la cooperazione tra le imprese legate all'Italia ed alla Polonia;
- b) esercitare la rappresentanza degli interessi dei propri associati nell'ambito nazionale e locale nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali;
- c) tutelare gli interessi degli associati sul piano economico, legale e tributario, anche nell'ambito delle questioni legate ai lavoratori;
- d) designare e nominare i propri rappresentanti nelle sedi di rappresentanza esterna, promuovendo e tutelando la propria rappresentatività;
- e) risolvere eventuali controversie tra singoli associati, stimolando la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori;
- f) provvedere all'informazione, consulenza ed assistenza agli associati aderenti all'Associazione in tutti i campi di interesse generale e settoriale;
- g) organizzare e promuovere la formazione e la cultura imprenditoriale e professionale, nonché la crescita e lo sviluppo delle imprese associate;
- h) organizzare e partecipare a ricerche, dibattiti, conferenze, incontri tipo business mixer e convegni su temi economici e sociali, su istituti e problemi di interesse generale o settoriale;
- i) promuovere e collaborare per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie;
- j) promuovere e partecipare a idonee forme previdenziali, assicurative e a convenzioni speciali a favore degli associati;

Associazione persegue le proprie finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni della legge e dello statuto. L'Associazione non ha natura commerciale (non

esercita l'attività imprenditoriale). Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione collabora, tra l'altro, con le Istituzioni Italiane presenti sul territorio polacco, ricercando le migliori modalità di sostegno e collaborazione reciproca, organizzando e patrocinando ad altri eventi finalizzati all'allargamento e alla valorizzazione della presenza imprenditoriale italiana in Polonia. L'Associazione ha il diritto di esprimersi sugli argomenti di carattere pubblico. Nell'ambito dei propri scopi statuari l'Associazione può rappresentare gli interessi collettivi dei propri associati nei confronti delle autorità pubbliche.

TITOLO II - ASSOCIATI

ART. 3 – PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA E CATEGORIE DI SOCI

L'Associazione ha Soci Effettivi, Soci Onorari e Soci Aggregati.

- 1) Può essere socio dell'Associazione cittadino della Repubblica di Polonia, nonché straniero, anche senza residenza nel territorio della Repubblica di Polonia, che soddisfi i requisiti definiti nello Statuto.
- 2) Può essere Socio Effettivo dell'Associazione persona fisica avente piena capacità giuridica e non priva di diritti civili, se:
 - a) svolge l'attività imprenditoriale o l'attività manageriale nel territorio della Repubblica di Polonia o è socio o membro degli organi di una società di diritto commerciale, sempre se tale attività sia legata, anche indirettamente, agli interessi degli imprenditori italiani in Polonia o degli imprenditori polacchi in Italia e non sia contraria agli scopi dell'Associazione,
 - b) versa il contributo associativo,
 - c) presenta la dichiarazione scritta (domanda di adesione) e
 - d) ottiene la decisione del Consiglio Direttivo relativa all'attribuzione dello status di Socio Effettivo.
- 3) Il Socio Effettivo può ottenere il diritto supplementare di usare il titolo speciale di "Socio Strategico", se versa a favore dell'Associazione il contributo superiore almeno al doppio del valore della quota massima stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 4) Può essere Socio Onorario persona fisica avente piena capacità giuridica e non priva dei diritti civili, se ha fornito un importante contributo all'attività ed allo sviluppo dell'Associazione o al conseguimento degli obiettivi dell'Associazione. I Soci Onorari non hanno diritto di elettorato passivo ed attivo negli organi dell'Associazione e possono partecipare all'Assemblea (riunione generale degli associati) soltanto con voto consultivo.
- 5) La persona giuridica può essere socio sostenitore ai sensi dell'art. 10, comma 3 della Legge sulle associazioni, se:

- a) svolge l'attività legata, anche indirettamente, agli interessi degli imprenditori italiani in Polonia o degli imprenditori polacchi in Italia che non sia contraria agli scopi dell'Associazione,
- b) versa il contributo associativo,
- c) presenta la dichiarazione scritta (domanda di adesione) e
- d) ottiene la decisione del Consiglio Direttivo relativa all'attribuzione dello status di socio sostenitore.

Il socio sostenitore ha diritti ed obblighi del socio dell'Associazione, di cui al punto 1, definiti nel presente Statuto.

- 6) Tutti gli associati vengono iscritti nel "Registro dei Soci dell'Associazione" tenuto dalla medesima Associazione, che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo la loro appartenenza all'Associazione e lo status attribuito.
- 7) Può essere Socio Aggregato persona che soddisfa le condizioni previste per il Socio Effettivo, fermo restando la facoltà del Consiglio Direttivo di decidere di attribuire lo status di Socio Aggregato anche alla persona che non soddisfa la condizione di cui nel punto 3), lettera a) oppure nel punto 6), lettera a).
- 8) I Soci Aggregati non hanno diritto di elettorato passivo ed attivo negli organi dell'Associazione e possono partecipare all'Assemblea (riunione generale degli associati) soltanto con voto consultivo. I Soci Aggregati hanno obblighi definiti nel presente Statuto, compreso l'obbligo di versamento dei contributi associativi. A tale scopo il Consiglio Direttivo può definire diverse categorie dei Soci Aggregati, in particolare persone giuridiche che riuniscono altre persone (per esempio associazioni, unioni dei datori di lavoro). I Soci Aggregati non possono costituire più del 20% di tutti i soci dell'Associazione.

ART. 4 – MODALITÀ DI AMMISSIONE E DI CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO

La domanda di adesione all'Associazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione e presentata mediante la compilazione di un apposito modulo. La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico adottato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale. Nella domanda di adesione dovranno essere specificate le generalità del titolare o dei legali rappresentanti dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione.



Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo. La decisione relativa all'attribuzione, alla sospensione o alla cessazione dello status di associato vengono adottate dal Consiglio Direttivo sotto forma di delibera. Tale decisione può essere presa anche dall'Assemblea.

I dati forniti dall'azienda, dagli amministratori/ persone di contatto della società desiderosa di iscriversi all'Associazione, specificati nel modulo di adesione, così come ogni altra informazione messa a disposizione dell'Associazione, verranno considerati confidenziali all'infuori della sfera associativa e degli interessi promozionali dell'associato sollecitante, che non sono considerati confidenziali e che l'Associazione può utilizzare adeguatamente alle necessità giustificate.

In caso di pronuncia negativa, l'impresa richiedente può richiedere, entro 10 giorni dalla notifica della delibera, un riesame della sua domanda da parte dello stesso organo. La decisione rilasciata a seguito di un riesame è definitiva e inappellabile.

L'adesione decorrerà dalla data della delibera di attribuzione dello status di socio o dalla data ivi indicata. L'adesione impegna l'associato qualora quest'ultimo non perda lo status di socio, come previsto dall'art. 8, o non receda rassegnando la propria dismissione per iscritto, a pena di nullità, al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, con 3 mesi di preavviso con effetto alla fine dell'anno solare.

Nel caso di adesione nel primo semestre dell'anno solare, l'associato è tenuto a versare l'intero contributo associativo annuale, invece se l'adesione è avvenuta nel secondo semestre - l'associato è tenuto a versare il 50% del contributo associativo annuale. In caso di recesso o perdita della condizione di associato per altre cause, l'associato è tenuto a versare l'intero contributo associativo annuale per l'anno solare in cui ciò si è verificato.

ART. 5 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati effettivi hanno diritto di ricevere il sostegno e la consulenza, le prestazioni di rappresentanza e di promozione, poste in essere dall'Associazione. Gli Associati Effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, col saldo delle quote contributive e secondo le modalità previste dal presente Statuto. Ciascun associato, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione.

ART. 6 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni dello stesso. L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi del Codice Etico, della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti. In particolare, l'associato deve:

- a) partecipare attivamente alla vita associativa;
- b) astenersi dall'attività non etica o comunque contraria agli scopi dell'Associazione, in particolare contraria al Codice Etico approvato dall'Assemblea,
- c) fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro dei Soci dell'Associazione", o comunque utili per il

raggiungimento degli scopi statutari, in particolare i dati necessari per determinare l'ammontare del contributo associativo, nonché aggiornare tali dati alla fine di ogni anno solare;

d) versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dall'organo competente dell'Associazione. Nel caso di gruppi di imprese facenti capo, anche indirettamente, ad un unico organismo di controllo, la delibera contributiva annuale adottata dall'Assemblea dell'Associazione può prevedere specifiche formule incentivanti per promuovere l'adesione di tutte le imprese del gruppo, se svolgono attività o abbiano sede nello Stato polacco. L'ammontare dei contributi associativi, la modalità di determinazione degli stessi e le scadenze per il versamento vengono definiti dal Consiglio Direttivo. Per Soci Effettivi e Soci Aggregati possono essere stabiliti gli importi differenti dei contributi associativi. Il soggetto con lo status di „Socio onorario” non è obbligato a versare i contributi. L'associato può versare contributi superiori a quelli minimi deliberati dall'organo competente. Nella determinazione dell'ammontare dei contributi può essere preso in considerazione, per esempio, il numero dei dipendenti, la durata e le dimensioni dell'attività esercitata.

ART. 7 – SANZIONI

Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, compresi quelli che dovessero ritardare il versamento del contributo, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea;
- b) censura comunicata per iscritto e motivata;
- c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- d) sospensione dell'elettorato attivo o passivo;
- e) perdita dello status di associato mediante l'espulsione, nel caso di ripetuto non rispetto dei principi etici e morali o di persistente inadempimento all'obbligo di versamento del contributo;
- f) espulsione nel caso di reiterata diffamazione o calunnia dei soci o degli organi di rappresentanza.

Le sanzioni vengono inflitte mediante delibera in alternativa, o anche cumulativamente, dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. È ammessa in ogni caso la possibilità di presentare la domanda di un riesame dall'organo che ha inflitto la sanzione nel termine di 10 giorni decorrenti dalla data di notifica della delibera. La presentazione della domanda di riesame non comporta la sospensione della sanzione inflitta. La decisione rilasciata a seguito di un riesame è definitiva e inappellabile.

ART. 8 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissione, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 4;
- b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione, nei casi previsti dall'articolo 7.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 9 - ORGANI E MODALITÀ DI RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione:

- a) l’Assemblea (riunione generale degli associati);
- b) la Giunta, se nominata da parte dell’Assemblea (organo facoltativo);
- c) il Consiglio Direttivo (compreso il Presidente, il Vicepresidente ed altri componenti del Consiglio Direttivo);
- d) il Consiglio di indirizzo etico, se nominato da parte dell’Assemblea (organo facoltativo);
- e) il Collegio dei Revisori contabili in qualità di organo di controllo interno;
- f) i Proviviri, se nominati (organo facoltativo);

Le procedure di funzionamento degli organi collegiali dovranno risultare atte ad assicurare ai componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare nonché - fatte salve particolari esigenze di riservatezza - adeguata documentazione circa gli stessi. Decadono dalle cariche di cui alle lettere b)-e) i componenti elettivi che non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo e coloro che non intervengano ad almeno la metà delle riunioni indette nell’anno solare.

L’Associazione è rappresentata dal Presidente o Vicepresidente del Consiglio Direttivo con firma disgiunta o da almeno due altri componenti del Consiglio Direttivo con firma congiunta, che possono altresì assumere impegni patrimoniali. Nei contratti tra l’Associazione e il componente del Consiglio Direttivo e nelle controversie con quest’ultimo l’Associazione viene rappresentata da un componente del Collegio dei Revisori contabili indicato nella delibera del Collegio o un procuratore nominato con la delibera dell’Assemblea.

Salvo diverse disposizioni dello statuto o della normativa, le delibere degli organi dell’Associazione sono prese a maggioranza ordinaria dei voti espressi. Per voti espressi si intende voti favorevoli, contrari ed astenuti. Per maggioranza ordinaria dei voti si intende la maggioranza dei voti favorevoli rispetto ai voti contrari, esclusi i voti astenuti.

Per la validità delle delibere dell’organo dell’Associazione è richiesta la presenza almeno della metà degli associati con diritto di voto (quorum). Qualora in prima adunanza, nonostante la corretta convocazione, non dovesse essere il quorum richiesto, per la validità delle delibere da adottare in seconda adunanza il quorum non è richiesto. La data della seconda adunanza può essere fissata anche nell’avviso di convocazione dalla prima adunanza e può cadere lo stesso giorno, comunque non prima che due ore dopo l’ora prevista per l’apertura della prima adunanza.

ART. 10 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti gli associati dell’Associazione (riunione generale degli associati). Il diritto alla partecipazione all’Assemblea, nonché il diritto di voto, può essere esercitato anche attraverso un rappresentante. La procura deve essere conferita per iscritto e può essere inviata per via telematica al componente del Consiglio Direttivo dall’indirizzo indicato dall’associato per i contatti. La copia della procura va allegata al libro di verbali. Ad ogni Socio Effettivo spetta un voto. All’impresa associata che non ha versato la quota minima

annuale viene sospeso il diritto di partecipazione e votazione all'Assemblea. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, le persone invitate dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori contabili o dalla Giunta, nonché i Soci Aggregati.

ART. 11 – RIUNIONI E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro i termini previsti dalla legge per l'approvazione del bilancio;
- b) in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio dei Revisori contabili. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa oppure entro un termine successivo indicato nella richiesta.

Le delibere vengono adottate durante l'adunanza convocata a tale scopo (assemblea). Le delibere possono essere adottate senza lo svolgimento dell'assemblea se tutti gli associati con diritto di voto acconsentono per scritto alla decisione da prendere o alla votazione scritta. Le assemblee si svolgono nella sede dell'Associazione, se il Consiglio Direttivo non indichi un luogo diverso nel territorio della Repubblica di Polonia. È consentita la partecipazione all'assemblea attraverso mezzi di comunicazione elettronica, in particolare:

- 1) la trasmissione della seduta in tempo reale;
- 2) la comunicazione bilaterale in tempo reale, nell'ambito della quale gli associati possono prendere la parola durante la seduta dell'assemblea, anche se si trovano in un luogo diverso da quello in cui si svolge l'assemblea;
- 3) l'esercizio del diritto di voto personalmente o attraverso un procuratore prima o durante la seduta dell'assemblea.

La partecipazione degli associati all'assemblea attraverso mezzi di comunicazione elettronica può essere soggetta soltanto ai requisiti ed alle limitazioni indispensabili per la loro identificazione e per garantire la sicurezza della comunicazione elettronica.

L'assemblea, sia ordinaria, che straordinaria, viene convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente. L'assemblea viene convocata con lettere raccomandate o per mezzo del corriere da inviare almeno una settimana prima della data prevista dell'assemblea. Al posto della lettera raccomandata o spedizione via corriere, l'avviso può essere inviato per posta elettronica, sempre se l'associato ha indicato l'indirizzo della posta elettronica alla quale inviare avvisi. Inoltre, l'avviso può essere effettuato telefonicamente o in un qualsiasi altro modo a condizione che l'associato lo confermi in particolare a mezzo di posta elettronica. Nell'invito deve essere indicato il giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea e l'ordine del giorno dettagliato. Le delibere non possono essere prese sugli argomenti non messi all'ordine del giorno, a meno che all'assemblea non siano presenti tutti gli associati con diritto di voto e che nessuno si sia opposto all'adozione della delibera.

ART. 12 – COSTITUZIONE E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto, ad eccezione di quelle delibere per le quali il presente Statuto richiede una maggioranza diversa. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e la revoca dalle cariche negli organi dell'Associazione e le delibere relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea non adotti la votazione palese. Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente. Le delibere dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzate.

ART. 13 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

È competenza dell'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente, i Vicepresidenti e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i componenti del Consiglio di indirizzo etico;
- c) eleggere i componenti della Giunta;
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- e) eleggere i Proviviri;
- f) approvare gli indirizzi generali ed i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- g) determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- h) approvare il bilancio;
- i) approvare i contributi e le quote di ammissione, potendo stabilire particolari condizioni in caso di "gruppi societari";
- j) modificare il presente Statuto;
- k) sciogliere l'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- l) determinare l'ammontare del compenso percepito dal Presidente, dai Vicepresidenti e da altri componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori contabili per l'attività svolta in relazione alla carica coperta;
- m) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Giunta, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

I primi componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori contabili vengono eletti dai fondatori dell'Associazione.

ARTICOLO 14 - GIUNTA

La giunta non è un organo obbligatorio dell'Associazione. I componenti della Giunta sono nominati e revocati dall'Assemblea. Sono componenti della Giunta:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) il Past-President della Giunta;
- d) i componenti del Consiglio Direttivo;

e) non più di 20 componenti scelti dall'Assemblea tra i candidati presentati da almeno 3 componenti dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori contabili.

I componenti della Giunta durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria dell'anno in cui scade il periodo di due anni dalla data di nomina, nonché con la dimissione, il decesso o la revoca da parte dell'organo che aveva nominato dato componente della Giunta. Il mandato dei componenti della determinata Giunta scade contestualmente in occasione della stessa Assemblea Ordinaria. Il nuovo componente eletto dura in carica sino alla data nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

ART. 15 - RIUNIONI DELLA GIUNTA

La Giunta si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da un quarto dei suoi componenti. La convocazione viene effettuata mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, e l'avviso stesso deve essere diramato a mezzo fax o posta elettronica. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La Giunta è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Per la validità delle riunioni di Giunta è necessaria la presenza di almeno i due quinti dei suoi componenti. Ciascun membro ha diritto a un voto. Per le votazioni relative alle persone si procede a scrutinio segreto. Le delibere sono prese a maggioranza ordinaria dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Le delibere vengono constatate mediante verbale redatto da chi presiede e dal segretario della riunione di Giunta. Funge da segretario persona designata dalla Giunta stessa, che trasmette il verbale a mezzo mail ai membri di Giunta. Alla riunione possono essere invitati i Revisori contabili e i Probiviri, come uditori e senza voto deliberativo. Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non componenti della Giunta in relazione al contributo tecnico degli stessi per gli argomenti da trattare.

ART. 16 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

Spetta alla Giunta: a) nominare le Commissioni speciali; b) proporre all'Assemblea il Presidente ed i Consiglieri incaricati; c) adottare le delibere e deliberare le direttive generali; d) deliberare le direttive generali per il Consiglio Direttivo per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato alla competenza esclusiva dell'Assemblea; e) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea; f) proporre all'Assemblea i criteri per la determinazione dei contributi; g) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea e anche a mezzo di delegati, le modifiche del presente Statuto; h) su proposta del Consiglio Direttivo, deliberare o modificare norme regolamentari relative al presente Statuto; i) esercitare gli altri compiti previsti dal lo Statuto; j) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione attiva alla vita del Patronato.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di uno ad un massimo di dieci componenti. I componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente o il Vicepresidente (i Vicepresidenti) sono nominati e revocati dall'Assemblea, fermo restando che i primi componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dai fondatori dell'Associazione e l'Assemblea può integrarli o revocarli. Il componente del Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria dell'anno in cui scade il periodo di quattro anni dalla data di nomina, nonché con la dimissione, il decesso o la revoca. Il mandato dei componenti del determinato Consiglio Direttivo scade contestualmente in occasione della stessa Assemblea Ordinaria. Il nuovo componente eletto dura in carica sino alla data nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

ART. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno sei volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti. La convocazione viene trasmessa mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, e l'avviso stesso deve essere diramato a mezzo fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo si ritiene validamente convocato se alla riunione è presente un terzo dei suoi componenti. Se alla riunione sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo, la convocazione formale non è richiesta. Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, ossia tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto (vale a dire che il numero dei voti favorevoli deve essere superiore al totale dei voti contrari ed astenuti); in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene le nomine e le delibere relative a persone si adotta lo scrutinio segreto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono nella sede dell'Associazione, se il Presidente non indichi un luogo diverso. I componenti del Consiglio Direttivo possono partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo attraverso mezzi di comunicazione elettronica, in particolare:

- 1) la trasmissione della seduta in tempo reale;
- 2) la comunicazione bilaterale in tempo reale, nell'ambito della quale i componenti possono prendere la parola durante la riunione, anche se si trovano in un luogo diverso da quello in cui si svolge la seduta;
- 3) l'esercizio del diritto di voto prima o durante la seduta.

La partecipazione dei componenti alla riunione del Consiglio Direttivo attraverso mezzi di comunicazione elettronica può essere soggetta soltanto ai requisiti ed alle limitazioni indispensabili per la loro identificazione e per garantire la sicurezza della comunicazione elettronica

ART. 19 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo: a) stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine; b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e controllarne i risultati; c) adottare le delibere relative all'amministrazione; d) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione; e) nominare e sciogliere Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori; f) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni (procuratori) dell'Associazione; g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini della successiva deliberazione dell'Assemblea; h) esercitare i poteri che spettano alla Giunta, se non nominata; i) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione; j) esercitare gli altri compiti e diritti previsti dallo Statuto.

ART. 20 – PRESIDENTE

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto. Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività del Vicepresidente e del Consiglio Direttivo, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti.

ART. 21 – VICE PRESIDENTI E PROCURATORI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro e non oltre tre mesi ed il nuovo Presidente eletto dura in carica sino alla data nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore. Inoltre, possono essere nominati procuratori del Consiglio Direttivo la cui delega deve essere definita in una procura separata.

ART. 22 – COMMISSIONI DI LAVORO

Il Consiglio Direttivo gestisce l'attività corrente dell'Associazione e, nell'ambito del raggiungimento degli scopi statutari, indica gli indirizzi dell'attività e compie gli atti. Per realizzare specifiche iniziative o risolvere singoli problemi il Consiglio Direttivo, l'Assemblea o la Giunta può istituire Gruppi di Lavoro o Commissioni Tecniche, determinando loro composizione e competenze. L'attività di un determinato Gruppo di Lavoro o di una determinata Commissione Tecnica termina con la scadenza del mandato dell'organo che l'aveva istituito.

ART. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Collegio dei Revisori contabili è un organo obbligatorio del controllo interno dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori contabili è composto da un minimo di tre ad un massimo di dodici componenti. I componenti del Collegio dei Revisori contabili vengono nominati e revocati da parte dell'Assemblea, fermo restando che i primi componenti del Collegio dei Revisori contabili vengono eletti dai fondatori dell'Associazione e l'Assemblea può integrarli o revocarli. Il componente del Collegio dei Revisori contabili dura in carica 4 anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria dell'anno in cui scade il periodo di quattro anni dalla data di nomina, nonché con la dimissione, il decesso o la revoca. Il mandato dei

componenti del determinato Collegio dei Revisori contabili scade contestualmente in occasione della stessa Assemblea Ordinaria. Il nuovo componente eletto del Collegio dei Revisori contabili dura in carica sino alla data nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore. Alle sedute ed alle delibere del Collegio dei Revisori contabili si applicano rispettivamente le disposizioni dello statuto relative al Consiglio Direttivo.

ART. 24 – PROBIVIRI

L'Assemblea ha la facoltà di eleggere i Probiviri affinché procedano alla mediazione e alla risoluzione delle controversie insorte tra gli iscritti all'Associazione, nonché alla realizzazione di altre competenze definite dallo statuto. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Il mandato dei Probiviri scade con la scadenza del periodo per il quale sono stati nominati, nonché con la dimissione, il decesso o la revoca. Il Consiglio Direttivo predispone il regolamento dell'attività dei Probiviri, comprendente anche le modalità di gestione dei procedimenti e di emissione dei lodi. Il regolamento deve essere deliberato dall'Assemblea.

ART. 25 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Per rappresentanti delle imprese aderenti si intendono i loro legali rappresentanti, nonché procuratori, i quali risultano dal Registro delle imprese dell'Associazione. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo disposizioni contrarie contenute nello Statuto.

ART. 26 – DIRETTORI

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di designare un Direttore Generale. Il Direttore Generale provvede, sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo, all'organizzazione ed alla direzione degli uffici allo scopo di attuare le finalità dell'Associazione. Il Direttore Generale organizza e coordina l'attuazione delle direttive fissate dagli organi ed il funzionamento della struttura; supporta nella stesura degli strumenti contabili da sottoporre al Consiglio Direttivo, alla Giunta ed all'Assemblea per l'approvazione; sottopone all'approvazione del Presidente l'instaurazione o la risoluzione del rapporto di lavoro con il personale.

TITOLO IV – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E BILANCIO

ART. 27 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione acquisisce i fondi dalle seguenti fonti: a) i contributi associativi; b) le donazioni, le eredità e i legati, c) i proventi dell'attività propria, d) le rendite patrimoniali dell'Associazione, e) i proventi dalla generosità pubblica, f) le sovvenzioni secondo le regole stabilite per legge. Il patrimonio dell'Associazione rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto gli associati non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul patrimonio medesimo. In ogni caso, durante la vita dell'Associazione, non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.



ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare, fatto salvo per il primo esercizio sociale che termina il 31.12.2020.

TITOLO V – MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

ART. 29 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche allo statuto sono deliberate dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti presenti. Agli associati che, in sede di votazione, abbiano dissentito dalle modifiche adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro 14 giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi associativi per i membri, il recesso ha effetto alla fine dell'anno solare e per il periodo fino a questa data l'associato è obbligato a versare i contributi interi.

ART. 30 – SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Quando venga domandato lo scioglimento da un numero di associati rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti presenti, che rappresentino almeno i due quinti dei voti complessivamente spettanti agli associati con diritto di voto. L'Assemblea nomina uno o due liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue dell'Associazione liquidata.

ART. 31 - NORMA TRANSITORIA

Il presente statuto entra in vigore all'atto della sua delibera.